

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. C.p.S n. 233/1946, ratificato dalla Legge n. 561/1956, come modificato dalla Legge n. 3/2018, alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali". Con riferimento quindi alla circolare n. 42/2021 e a seguito di quesiti pervenuti si specifica quanto segue.

L'art. 4 del Decreto Legge 1/4/2021 n. 44 (allegato), che, si ricorda, in quanto Decreto legge, è immediatamente eseguibile, al comma 2 introduce un obbligo di vaccinazione per alcune categorie di soggetti (esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali) e per l'effettuazione di alcune specifiche attività lavorative.

L'unica eccezione prevista riguarda il caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in tal caso la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Peraltro, un infermiere impegnato in attività amministrative senza alcun contatto con il pubblico potrebbe continuare ad esercitare la propria attività lavorativa.

Al verificarsi della condizione indicata, ovvero l'adozione dell'atto di accertamento di mancata vaccinazione e quindi violazione dell'obbligo su indicato, l'azienda sanitaria disporrà *"la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*.

Il procedimento è una fattispecie complessa che prevede l'intervento di diversi soggetti nell'accertare, comminare ed eseguire la sanzione della sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Si tratta di una sanzione –adottata dalla ASL competente – e che deve essere obbligatoriamente comunicata agli Ordini.

Parallelamente gli Ordini, una volta ricevuta la comunicazione dall'azienda, procederanno con una delibera di sospensione di diritto (ex art. 43 del DPR 221/50 ancora vigente) con conseguente annotazione sul proprio albo.

Inoltre, è l'Ordine a dover dare comunicazione all'iscritto dell'intervenuta adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 4 DL 44/21 e invitarlo tempestivamente alla vaccinazione e alla successiva necessaria comunicazione all'Ordine di avvenuto adempimento.

La sospensione manterrà la propria efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale (e conseguente aggiornamento dell'albo) o, in mancanza di tale assolvimento, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (art. 4, comma 9). In questo caso sul sistema Albo quindi sarà indicato, come termine finale della sospensione, il 31 dicembre 2021.